



# COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

## FOGLIO D'ORDINI N. 18

*Roma, 23 dicembre 2013*

**Distribuzione a tutti i comandi dipendenti fino a quelli di Brigata inclusi.**

**N. 18 – I Reparto – Recadd – Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 270 allievi vicebrigadieri al 18° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, riservato agli appartenenti al ruolo appuntati e finanziari del Corpo.**

**VISTA** la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, recante “Ordinamento del Corpo della guardia di finanza”;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429, e successive modificazioni, recante “Documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa della Guardia di finanza”;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante “Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige”, ed il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante “Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego”;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, recante “Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la Pubblica Amministrazione e nei procedimenti giudiziari”;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, concernente “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi”;

**VISTO** il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza”;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)”;

**VISTO** l'articolo 68 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante “Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78”, concernente la riduzione e la rimodulazione degli organici del personale appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e finanzieri del Corpo;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

**VISTA** la determinazione n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, registrata all'Ufficio Centrale del Bilancio, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il 28 marzo 2008, al n. 3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle varie Autorità gerarchiche del Corpo;

**VISTO** il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Codice dell'ordinamento militare”;

**VISTA** la legge 2 agosto 2011, n. 130, concernente “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 12 luglio 2011, n. 107, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria”;

**VISTO** l'articolo 1, comma 1, lettera b), punto 2), della determinazione n. 368503 datata 23 dicembre 2013, con la quale, per l'anno 2013, viene fissata nella misura del 30% la percentuale dei posti da destinare al personale di cui all'articolo 19, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199;

**RITENUTO** di dover riservare due dei posti messi a concorso per il contingente ordinario ai candidati in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752,

## **D E T E R M I N A**

### **Art. 1**

#### **Posti messi a concorso**

1. In relazione a quanto stabilito all'articolo 1, comma 1, lettera b), punto 2), della determinazione n. 368503/2013, citata nelle premesse, è indetto un concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione al 18° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza di 270 allievi vicebrigadieri, riservato agli appartenenti al ruolo “appuntati e finanzieri” del Corpo, di cui:
  - a) 243 del contingente ordinario;
  - b) 27 del contingente di mare.

2. Due dei 243 posti a concorso per il contingente ordinario sono riservati, subordinatamente al possesso degli altri requisiti previsti dall'articolo 2, ai candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo, previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.
3. I candidati che, nel periodo di effettuazione della prova scritta di cui all'articolo 8, risultano impiegati in missione internazionale all'estero sono rinviati d'ufficio al primo concorso utile successivo a quello di rientro in sede, sempreché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della presente determinazione.

Gli stessi, in caso di superamento del predetto concorso con un punteggio finale di merito superiore a quello riportato dall'ultimo candidato dichiarato vincitore della presente procedura, sono avviati al relativo corso di formazione, in esito al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 4.

4. Al concorso non sono ammessi gli appuntati scelti che, nello stesso anno, hanno partecipato al concorso di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199.
5. Lo svolgimento del concorso prevede:
  - a) una prova scritta, consistente in risposte ad un questionario articolato su domande intese ad accertare il grado di conoscenza ortografica, grammaticale e sintattica della lingua italiana e di cultura generale, commisurate ai programmi della scuola media dell'obbligo;
  - b) la valutazione dei titoli.

## **Art. 2**

### **Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso**

1. Al concorso possono partecipare gli appartenenti al ruolo "appuntati e finanziari" in servizio permanente, che:
  - a) abbiano riportato, in sede di valutazione caratteristica, nell'ultimo biennio di servizio, una qualifica di almeno "nella media" o giudizio equivalente. A tal fine:
    - 1) sono presi in considerazione anche i giudizi riportati al termine di corsi di specializzazione, qualificazione o abilitazione, pure se svolti a cura di altri Enti o presso Istituti non appartenenti alla Guardia di finanza;
    - 2) nel computo del biennio, sono conteggiati anche i periodi relativi a licenze di convalescenza, aspettativa o sospensione precauzionale, coperti dalla dichiarazione di mancata redazione della documentazione caratteristica;
  - b) non abbiano riportato sanzioni disciplinari, nell'ultimo biennio, più gravi della consegna;
  - c) non risultino imputati in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare per l'irrogazione di una sanzione più grave della consegna ovvero sospesi dal servizio o in aspettativa;
  - d) non siano stati giudicati, nell'ultimo biennio, non idonei all'avanzamento al grado superiore;
  - e) non siano, comunque, già stati rinviati d'autorità dal corso per la nomina a vicebrigadiere.

2. Gli aspiranti che presentano domanda di partecipazione per un contingente diverso da quello di appartenenza non sono ammessi al concorso e le relative istanze sono archiviate ai sensi dell'articolo 3, comma 8.
3. I requisiti sopra indicati debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda e alla data di redazione delle graduatorie finali.
4. Per quanto concerne il solo requisito dell'aspettativa per motivi di salute, si fa riferimento alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione e alla data di svolgimento della prova scritta.
5. Per la valutazione del requisito di cui al comma 1, lettera d), si fa riferimento alla data del provvedimento con il quale è stata determinata la non idoneità all'avanzamento al grado superiore.

### **Art. 3**

#### **Domanda di partecipazione**

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata esclusivamente mediante la procedura informatica disponibile sul sito [www.gdf.gov.it](http://www.gdf.gov.it) area "Concorsi Online", seguendo le istruzioni del sistema automatizzato, entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando nel Foglio d'Ordini del Corpo.
2. Al termine della procedura di compilazione, gli interessati devono stampare l'istanza, firmarla per esteso e presentarla in forma cartacea entro il termine di cui al comma 1, al reparto dal quale direttamente dipendono per l'impiego (per i militari in forza al Comando Generale le domande devono essere presentate al Quartier Generale).
3. Non sono considerate valide le domande di partecipazione, compilate con la procedura informatica, ma non presentate o inviate secondo le modalità di cui al comma 2.
4. Solo in caso di avaria del sistema informatico o di indisponibilità di un collegamento *internet*, la domanda di partecipazione può essere redatta in carta semplice, secondo il modello riportato in allegato 1, disponibile presso tutti i reparti del Corpo nonché sul sito [www.gdf.gov.it](http://www.gdf.gov.it), e consegnata secondo le modalità di cui al comma 2.
5. Le domande di partecipazione redatte secondo le modalità di cui ai commi 1 e 4 possono essere annullate, modificate o integrate entro il termine previsto per la presentazione delle stesse. Successivamente, non è più possibile apportare modificazioni o integrazioni.
6. Le domande di partecipazione al concorso sottoscritte e prodotte nei termini, ma formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle dichiarazioni prescritte dall'articolo 4, sono restituite agli interessati per essere successivamente regolarizzate, ovvero integrate con le dichiarazioni precedentemente omesse, entro il termine perentorio di 5 giorni dal momento della restituzione dell'istanza.
7. Alle incombenze di cui al comma 6 provvedono i reparti di cui all'articolo 5, comma 3.

8. Le domande di partecipazione al concorso sono archiviate, con provvedimento del Comandante del Centro di Reclutamento, nel caso in cui:
  - a) siano presentate oltre il termine di cui al comma 1;
  - b) non siano sottoscritte;
  - c) siano presentate per un contingente diverso da quello di appartenenza;
  - d) non siano regolarizzate entro il termine di cui al comma 6.
9. I provvedimenti di archiviazione sono notificati agli interessati, che possono impugnarli producendo ricorso:
  - a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di Istruzione della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
  - b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli artt. 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
10. Tutti i candidati, le cui istanze di partecipazione siano considerate valide, sono ammessi al concorso, con riserva, in attesa dell'accertamento, da parte della commissione di cui all'articolo 6, comma 1, del presente bando, dell'effettivo possesso dei requisiti previsti.
11. L'ammissione con riserva deve intendersi fino all'avvio al corso di formazione.

#### **Art. 4**

##### **Elementi da indicare nella domanda**

1. Il candidato deve indicare nella domanda:
  - a) grado, contingente di appartenenza, cognome, nome, matricola meccanografica, data e luogo di nascita;
  - b) data di arruolamento e di promozione al grado attuale;
  - c) reparto cui è in forza;
  - d) di aver riportato, in sede di valutazione caratteristica, nell'ultimo biennio di servizio, una qualifica di almeno "NELLA MEDIA" o giudizio equivalente;
  - e) di non aver riportato sanzioni disciplinari, nell'ultimo biennio, più gravi della consegna;
  - f) di non essere imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare per l'irrogazione di una sanzione più grave della consegna ovvero sospeso dal servizio o in aspettativa;
  - g) di non essere stato giudicato, nell'ultimo biennio, non idoneo all'avanzamento al grado superiore;
  - h) di non essere, comunque, già stato rinvio d'autorità dal corso per la nomina a vicebrigadiere;
  - i) di aver preso visione del bando di concorso ed, in particolare, dell'articolo 8, concernente, tra l'altro, il periodo di svolgimento della prova scritta nonché le modalità di notifica del calendario

di svolgimento della stessa e dei relativi esiti, dell'articolo 12, inerente alla valutazione dei titoli posseduti, e dell'articolo 13, recante la modalità di notifica delle graduatorie finali di merito;

- l) di essere/non essere impiegato in una missione internazionale all'estero;
  - m) di essere a conoscenza che le destinazioni al termine del relativo corso di formazione sono determinate dall'Amministrazione, sulla base di quanto indicato all'articolo 17.
2. Gli aspiranti che concorrono per i posti riservati di cui all'articolo 1, comma 2, devono compilare la domanda di partecipazione, precisando gli estremi ed il livello del titolo in base al quale concorrono per tali posti, indicando la lingua (italiana o tedesca) nella quale intendono sostenere la prova scritta.
  3. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione ed il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che, in caso di false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali e decade da ogni beneficio, eventualmente, conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera fornita.

#### **Art. 5** **Istruttoria delle domande**

1. Il reparto che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, riceve le domande di partecipazione al concorso vi appone, immediatamente, la data di presentazione e il numero di assunzione a protocollo.
2. Nei confronti di tutti i partecipanti, la relativa documentazione caratteristica deve essere chiusa alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione previsto dall'articolo 3, comma 1.
3. Le domande ricevute sono inviate, entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione delle stesse, al:
  - a) Comando Regionale, relativamente al personale in forza ai reparti dipendenti nonché al Comando Interregionale alla sede;
  - b) Quartier Generale, relativamente al personale in forza al Centro Logistico;
  - c) Reparto Tecnico Logistico Amministrativo degli Istituti di Istruzione, relativamente al personale in forza all'Ispettorato per gli Istituti di Istruzione ed ai reparti da quest'ultimo dipendenti;
  - d) Reparto Tecnico Logistico Amministrativo dei Reparti Speciali, relativamente al personale in forza al Comando dei Reparti Speciali ed ai reparti da quest'ultimo dipendenti;
  - e) Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Navale o Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Aereo, secondo il comparto di appartenenza, relativamente al personale in forza al Comando Aeronavale Centrale ed ai reparti da quest'ultimo dipendenti.
4. Le domande prodotte dal personale in forza ai reparti dipendenti dai Comandi equiparati ai Regionali sono inviate ai reparti di cui al comma 3, lettere c), d) ed e), per il tramite dei predetti Comandi.
5. I reparti di cui al comma 3, attestata la regolarità e la completezza delle domande ricevute (incluse quelle prodotte dal personale direttamente dipendente), le inviano, entro dieci giorni dalla scadenza del termine previsto per la loro presentazione, unitamente agli elenchi riepilogativi degli aspiranti, al

Centro di Reclutamento, specificando i nominativi dei militari che sono impiegati in missione internazionale all'estero.

I nominativi dei militari che chiedono di partecipare per i posti riservati di cui all'articolo 1, comma 2, devono essere comunicati con elenchi separati.

6. I predetti reparti devono, altresì, comunicare tempestivamente al Centro di Reclutamento:
  - a) eventuali situazioni che possano comportare la perdita di uno dei prescritti requisiti da parte dei partecipanti al concorso;
  - b) i nominativi dei militari che, concorso durante, sono inviati in missione internazionale all'estero ovvero vi facciano rientro;
  - c) eventuali trasferimenti che dovessero verificarsi durante lo svolgimento del concorso.

### **Art. 6** **Nomina commissioni**

1. La commissione per l'accertamento dei requisiti previsti per l'ammissione al concorso è composta da:
  - a) un ufficiale della Guardia di finanza di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
  - b) due ufficiali della Guardia di finanza di grado non inferiore a Tenente, membri.
2. La commissione esaminatrice, cui sono devoluti il giudizio sulla prova di esame e la valutazione dei titoli, è composta da:
  - a) un ufficiale della Guardia di finanza di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
  - b) due ufficiali della Guardia di finanza di grado non inferiore a Tenente, membri.
3. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio.
4. Per la valutazione della prova di esame, la commissione esaminatrice:
  - a) è integrata da un rappresentante del ruolo sovrintendenti;
  - b) fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione della stessa;
  - c) può avvalersi, durante lo svolgimento della prova di esame, dell'ausilio di personale di sorveglianza all'uopo individuato dal Centro di Reclutamento.
5. Le predette commissioni:
  - a) sono nominate con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza o dell'autorità dal medesimo delegata;
  - b) per i propri lavori, possono avvalersi dell'ausilio di esperti ovvero di personale specializzato e tecnico.

**Art. 7**  
**Esclusione dal concorso**

1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando Generale della Guardia di finanza, può essere disposta, in ogni momento, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, l'esclusione dei concorrenti non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.
2. Le proposte di esclusione sono formulate dal presidente della commissione per l'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 1.
3. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre ricorso:
  - a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del Comando Generale della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
  - b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli artt. 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.

**Art. 8**  
**Periodo e modalità di svolgimento della prova scritta**

1. I concorrenti, che abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso, sono ammessi a sostenere la prova scritta di cui all'articolo 1, comma 5, lettera a), consistente in un questionario a risposta multipla, predisposto dalla commissione esaminatrice di cui all'articolo 6, comma 2, teso ad accertare il grado di conoscenza ortografica, grammaticale e sintattica della lingua italiana e di cultura generale, commisurata ai programmi della scuola media dell'obbligo. Le domande vertono sugli argomenti riportati in allegato 2.
2. La prova scritta si svolgerà a partire dal 10 febbraio 2014 presso la sede stabilita dal Comando Generale della Guardia di finanza, secondo il calendario di convocazione che sarà definito dal Centro di Reclutamento, in conformità alle modalità stabilite dal Comando Generale.

Il citato calendario, la sede, nonché le modalità di presentazione per lo svolgimento della prova, saranno resi noti, a partire dal 29 gennaio 2014, mediante avviso pubblicato sul sito *internet* [www.gdf.gov.it](http://www.gdf.gov.it) e sulla rete *intranet* del Corpo.
3. Quanto indicato al comma 2 ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
4. Ciascun candidato deve presentarsi per sostenere la prova scritta munito di:
  - a) idoneo documento di riconoscimento;
  - b) una penna biro ad inchiostro nero.
5. Nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari, dizionari dei sinonimi e contrari, calcolatrici, appunti o altre pubblicazioni. Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti devono essere obbligatoriamente spenti.

6. La banca dati da cui sono tratti i questionari da somministrare ai candidati sarà pubblicata sul sito *internet* [www.gdf.gov.it](http://www.gdf.gov.it), e sulla rete *intranet* del Corpo.
7. La commissione di cui all'articolo 6, comma 2, attribuisce a ciascun concorrente un punteggio espresso in ventesimi.
8. Sono dichiarati idonei i candidati classificatisi nei primi 729 posti del contingente ordinario e 81 di quello di mare, compresi tutti i candidati che hanno riportato lo stesso punteggio del concorrente collocatosi, rispettivamente, al 729° e all'81° posto delle rispettive graduatorie inerenti alla prova scritta.
9. Non possono, comunque, essere dichiarati idonei i concorrenti che conseguono un punteggio inferiore a 10/20.
10. I candidati dichiarati non idonei, ai sensi dei commi 8 e 9, sono esclusi dal concorso.
11. L'esito della prova scritta sarà reso noto, a partire dal terzo giorno successivo (esclusi i giorni di sabato e domenica) a quello di svolgimento dell'ultima tornata della prova scritta, mediante avviso pubblicato sul sito *internet* [www.gdf.gov.it](http://www.gdf.gov.it) e sulla rete *intranet* del Corpo.  
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui al comma 12.
12. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso:
  - a) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli artt. 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati;
  - b) straordinario, al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza.

#### **Art. 9**

##### **Prescrizioni da osservare per la prova scritta**

1. Alla commissione esaminatrice ed ai candidati è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui agli articoli 11, 12, 13 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

#### **Art. 10**

##### **Mancata presentazione alla prova scritta**

1. Il candidato che, per cause non riconducibili all'Amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova scritta di cui all'articolo 8, è considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.
2. Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento della prova di cui al comma 1, il presidente della commissione esaminatrice di cui all'articolo 6, comma 2, ha facoltà – su istanza dell'interessato, esclusivamente per documentate cause di forza maggiore, ovvero su richiesta del reparto di appartenenza, solo per improvvise e improrogabili esigenze di servizio – di anticipare o

posticipare la convocazione dei candidati, nel rispetto del calendario di svolgimento della stessa. L'istanza, inviata presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, Ufficio Concorsi, Sezione allievi marescialli, via delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 ROMA/LIDO DI OSTIA, deve essere anticipata via fax al numero 06/564912362 (linea esterna) o al numero 8302362 (linea interpolizie) ovvero all'indirizzo di posta elettronica RM0300028@gdf.it. Eventuali variazioni a tali recapiti saranno rese note con avviso pubblicato sul sito *internet* [www.gdf.gov.it](http://www.gdf.gov.it) e sulla rete *intranet* del Corpo.

Le decisioni assunte in relazione alle predette istanze sono comunicate agli interessati a cura del Centro di Reclutamento.

3. Il candidato che, avendo chiesto ed ottenuto il differimento della prova ai sensi del comma 2, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti è considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.
4. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 8.

### **Art. 11**

#### **Invio documentazione**

1. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 e della valutazione dei titoli di cui all'articolo 12, i reparti indicati all'articolo 5, comma 3, devono trasmettere al Centro di Reclutamento, entro i termini e con le modalità stabilite da quest'ultimo, con riferimento a ciascun candidato risultato idoneo alla prova scritta:
  - a) originale o copia autentica del foglio matricolare - sezione matricola Re.T.L.A., aggiornato alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, e della cartella personale della documentazione caratteristica.

Per i militari nei cui confronti sia terminato l'*iter* di sostituzione della documentazione cartacea con il "Documento Unico Matricolare" (D.U.M.), la competente commissione rileverà i dati direttamente da tale documento;
  - b) uno dei prescritti documenti caratteristici avente come data finale quella di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione;
  - c) una dichiarazione di completezza dei documenti matricolari che l'interessato rilascia dopo aver preso visione degli stessi.

### **Art. 12**

#### **Valutazione titoli**

1. La valutazione dei titoli posseduti dagli aspiranti, risultati idonei alla prova scritta di cui all'articolo 8, è effettuata dalla commissione esaminatrice prevista dall'articolo 6, comma 2, secondo i criteri di cui al presente articolo.
2. I titoli da valutare sono costituiti dagli elementi risultanti dalla documentazione personale di ciascun concorrente, avuto riguardo ai risultati dei corsi di istruzione, al titolo di studio, ai risultati dei precedenti concorsi per ufficiali, ispettori e sovrintendenti, ai corsi di specializzazione, di qualificazione o di abilitazione nonché alla conoscenza delle lingue straniere certificate dalla SLEE, agli incarichi ricoperti, alle eventuali benemerienze e alle qualifiche conseguite.

3. Ai titoli posseduti da ciascun candidato non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/20, così suddiviso:

a) fino ad un massimo di punti 0,500/20, per i risultati del corso allievi finanziari o allievi finanziari ausiliari (da valutare il periodo intercorrente tra la data di incorporamento e quella di promozione a finanziere ovvero a finanziere ausiliario), così distinti:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1) rendimento elevato ovvero qualifica di ottimo ovvero<br>punteggio non inferiore a 16/20 o 9/10   | punti 0,500/20; |
| 2) rendimento pieno e sicuro o distinto ovvero qualifica di<br>molto buono, buono o discreto ovvero<br>punteggio non inferiore a 12/20 o 7/10 | punti 0,400/20; |
| 3) rendimento normale ovvero qualifica di più<br>che sufficiente o sufficiente ovvero<br>punteggio non inferiore a 10/20 o 6/10               | punti 0,300/20; |
| 4) promosso in seconda sessione<br>(solo se dichiarato non idoneo in sede<br>di esame di prima sessione)                                      | punti 0,100/20. |

Qualora il candidato abbia frequentato più corsi di formazione di base sarà preso in considerazione soltanto il primo.

Qualora siano espressi sia la qualifica che il punteggio, è data precedenza a quest'ultimo.

Eventuali punteggi riportati al termine del corso ed espressi in scale diverse dalle precedenti sono rapportati in decimi;

b) fino ad un massimo di punti 1/20, per il titolo di studio posseduto, così distinti:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1) diploma di laurea, <i>ex</i> articolo 3 legge n. 341/1990, laurea specialistica, <i>ex</i> articolo 3, comma 1, lettera b), decreto ministeriale n. 509/1999, e laurea magistrale, <i>ex</i> articolo 3, comma 1, lettera b), decreto ministeriale n. 270/2004  | punti 1,000/20; |
| 2) diploma universitario, <i>ex</i> articolo 2 legge n. 341/1990, laurea, <i>ex</i> articolo 3, comma 1, lettera a), decreto ministeriale n. 509/1999, ed articolo 3, comma 1, lettera a), decreto ministeriale n. 270/2004, diploma I.S.E.F. e diploma di conservatorio, <i>ex</i> articolo 6 legge n. 268/2002 | punti 0,850/20; |
| 3) diploma di istituto tecnico a indirizzo nautico<br>(solo per i concorrenti del contingente di mare)   | punti 0,750/20; |
| 4) diploma di maturità rilasciato dai licei classico, scientifico e artistico, da istituti tecnici e magistrali, nonché dagli istituti professionali e d'arte a seguito della frequenza di corsi integrativi   | punti 0,700/20; |
| 5) licenza ginnasiale, diplomi di qualifica rilasciati da istituti professionali, licenza di istituti d'arte   | punti 0,400/20; |
| 6) licenza media inferiore ed equipollenti   | punti 0,150/20. |

Qualora il candidato sia in possesso di più diplomi d'istruzione, si tiene conto soltanto del titolo di studio cui è attribuito il maggior punteggio.

Sono presi in considerazione esclusivamente i titoli di studio rilasciati da istituti statali o parificati riconosciuti dallo Stato;

- c) fino ad un massimo di 1/20, per il superamento (idoneo in soprannumero) dei concorsi per l'accesso al ruolo:
- 1) ufficiali, banditi ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69,  
per ogni singolo concorso punti 0,700/20;
  - 2) ispettori, banditi ai sensi dell'articolo 14, della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e dell'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199,  
per ogni singolo concorso punti 0,500/20;
  - 3) sovrintendenti, banditi ai sensi dell'articolo 19, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199,  
per ogni singolo concorso punti 0,100/20;
- d) fino ad un massimo di punti 1,500/20, per i risultati dei corsi di specializzazione, di qualificazione e di abilitazione, così distinti:
- 1) qualifica di ottimo ovvero giudizio di eccellente con apprezzamento o giudizio equivalente ovvero punteggio non inferiore a 16/20 o 9/10:
    - non inferiore a 180 giorni punti 0,100/20;
    - non inferiore a 90 giorni punti 0,075/20;
    - non inferiore a 30 giorni punti 0,050/20;
  - 2) qualifica di molto buono ovvero giudizio di eccellente o giudizio equivalente ovvero punteggio non inferiore a 14/20 o 8/10:
    - non inferiore a 180 giorni punti 0,065/20;
    - non inferiore a 90 giorni punti 0,050/20;
    - non inferiore a 30 giorni punti 0,025/20;
  - 3) qualifica di buono ovvero giudizio di superiore alla media o giudizio equivalente ovvero punteggio non inferiore a 12/20 o 7/10:
    - non inferiore a 180 giorni punti 0,035/20;
    - non inferiore a 90 giorni punti 0,025/20;
    - non inferiore a 30 giorni punti 0,015/20;
  - 4) qualifica di sufficiente ovvero giudizio di nella media o giudizio equivalente ovvero punteggio non inferiore a 10/20 o 6/10:
    - non inferiore a 180 giorni punti 0,020/20;
    - non inferiore a 90 giorni punti 0,015/20;
    - non inferiore a 30 giorni punti 0,010/20.

Ai corsi valutati con il solo giudizio di idoneità è attribuito lo stesso punteggio previsto per la qualifica di "sufficiente".

I corsi di specializzazione, di qualificazione e di abilitazione sono valutati anche nel caso in cui sia successivamente intervenuto l'esonero a domanda dalla specializzazione, dalla qualificazione e dall'abilitazione.

Non sono valutati i corsi di aggiornamento o informativi di cui ai punti 1.b.(4) e 1.b.(5) della circolare n. 123000/2005 del Comando Generale, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Norme generali e particolari sull'addestramento della Guardia di finanza".

Ai corsi di specializzazione e di abilitazione nel settore del Soccorso Alpino, di cui all'allegato 11 della predetta circolare n. 123000/2005, è attribuito punteggio doppio.

Nel caso in cui il candidato, durante la carriera, abbia ottenuto il passaggio di contingente, la competente commissione attribuisce ai corsi di specializzazione, di qualificazione e di abilitazione, frequentati prima della data del passaggio, punteggi ridotti a un quarto di quelli sopra indicati.

Eventuali corsi conclusi con la qualifica di "insufficiente" o giudizio equivalente o punteggio inferiore a 10/20 o 6/10, comportano, per ogni corso, in relazione alla sopra citata durata, rispettivamente, le seguenti detrazioni: meno 0,100, meno 0,075 e meno 0,050.

Qualora siano espressi sia la qualifica che il punteggio, è data precedenza a quest'ultimo.

Eventuali punteggi riportati al termine dei corsi ed espressi in scale diverse dalle precedenti sono rapportati in decimi;

5) conoscenza delle lingue straniere certificate dalla SLEE:

- possesso del terzo livello – equiparato ad una somma dei punteggi nelle voci L (listening), W (writing), S (speaking) e R (reading) pari ad un minimo di 14 punti 0,400/20;
- possesso del secondo livello – equiparato ad una somma dei punteggi nelle voci L, W, S e R compresa tra 11 e 13 punti 0,200/20;
- possesso del primo livello – equiparato ad una somma dei punteggi nelle voci L, W, S e R non inferiore a 8 punti 0,100/20.

Per ogni lingua è attribuito soltanto il punteggio relativo all'ultimo livello conseguito, in ordine temporale;

e) fino ad un massimo di punti 1,500/20, per gli incarichi ricoperti.

Sono valutati soltanto gli incarichi assolti dai candidati al comando di distaccamenti o di squadra organicamente retti da ispettori, attribuendo, per ogni anno trascorso o frazione non inferiore a sei mesi continuativi, il punteggio di 0,150/20;

f) fino ad un massimo di punti 2,500/20, per le eventuali benemerienze, così valutate:

- 1) Medaglia d'Oro al Valor Militare, al Valore dell'Esercito, al Valore di Marina, al Valore Aeronautico, al Valore della Guardia di finanza, al Valore dell'Arma dei Carabinieri, al Valor civile punti 1,000/20;

- |  |       |           |
|--|-------|-----------|
| 2) Medaglia d'Argento al Valor Militare, al Valore dell'Esercito, al Valor di Marina, al Valor Aeronautico, al Valore della Guardia di finanza, al Valore dell'Arma dei Carabinieri, al Valor civile, promozione straordinaria | punti | 0,800/20; |
| 3) Medaglia di Bronzo al Valor Militare, al Valore dell'Esercito, al Valor di Marina, al Valor Aeronautico, al Valore della Guardia di finanza, al Valore dell'Arma dei Carabinieri, al Valor civile                           | punti | 0,700/20; |
| 4) Croce d'Oro al merito della Guardia di finanza  | punti | 0,650/20; |
| 5) Croce d'Argento al merito della Guardia di finanza  | punti | 0,600/20; |
| 6) Croce di Bronzo al merito della Guardia di finanza  | punti | 0,550/20; |
| 7) Medaglia di Benemerenzza Marinara, Encomio al Valor di Marina, Attestato di pubblica Benemerenzza al Valor civile rilasciato ai sensi della legge 2 gennaio 1958, n. 13   | punti | 0,500/20; |
| 8) Distintivo di mutilato in servizio  | punti | 0,500/20; |
| 9) Distintivo di ferito in servizio  | punti | 0,250/20; |
| 10) Encomio Solenne  | punti | 0,100/20; |
| 11) Encomio Semplice   | punti | 0,050/20; |
| 12) Elogio, ai sensi dell'articolo 1462 del D.Lgs. n. 66/2010, ovvero "Premio in denaro"   | punti | 0,020/20; |
- g) fino a una detrazione massima di punti 1/20, per le eventuali sanzioni disciplinari di corpo, riportate nell'ultimo biennio:
- |   |            |           |
|---|------------|-----------|
| 1) Consegna (per ogni giorno comminato) | meno punti | 0,100/20; |
| 2) Rimprovero                           | meno punti | 0,050/20; |
- h) fino ad un massimo di punti 2/20, per le qualifiche conseguite, così distinte:
- |  |            |           |
|--|------------|-----------|
| 1) ECCELLENTE con apprezzamento e lode | punti      | 0,065/20; |
| 2) ECCELLENTE con apprezzamento        | punti      | 0,060/20; |
| 3) ECCELLENTE                          | punti      | 0,050/20; |
| 4) SUPERIORE ALLA MEDIA                | punti      | 0,035/20; |
| 5) NELLA MEDIA                         | punti      | 0,010/20; |
| 6) INFERIORE ALLA MEDIA                | meno punti | 0,010/20; |
| 7) INSUFFICIENTE                       | meno punti | 0,035/20. |

Ai fini dell'attribuzione del punteggio, vengono fissati i seguenti criteri:

- 6) per ciascun anno solare è valutato soltanto il documento caratteristico che si riferisce al periodo di maggiore durata, tra quelli oggetto di valutazione, ancorché meno favorevole al concorrente. Qualora vi siano più giudizi dello stesso tipo, il periodo va computato sommando i giorni di uguale giudizio dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno di riferimento. Nel caso in cui, nell'arco dell'anno solare, vi siano periodi valutati con le

diverse qualifiche di eccellente di cui ai punti 1), 2) e 3), gli stessi devono essere sommati e, qualora essi rappresentino complessivamente il periodo di maggior durata, è attribuito il punteggio previsto per la qualifica di eccellente che si riferisce al periodo più lungo. Se il periodo relativo all'ultimo anno solare è inferiore a 40 giorni, non si attribuisce alcun punteggio;

- 7) per l'anno di nomina a finanziere o a finanziere ausiliario, non sono presi in considerazione periodi di servizio di durata inferiore a 6 mesi;
- 8) non sono presi in considerazione i periodi di interruzione dal servizio per collocamento in congedo e successiva riammissione in servizio, i periodi trascorsi in aspettativa per la quale è prevista una detrazione di anzianità e i periodi di sospensione dall'impiego a carattere disciplinare, penale o a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria;
- 9) per i periodi coperti da "dichiarazione di mancata redazione di documentazione caratteristica" nei confronti di militari sospesi dall'impiego a titolo precauzionale, per i quali siano stati successivamente revocati a tutti gli effetti i relativi provvedimenti di sospensione, è preso in considerazione il giudizio finale contenuto nel primo documento caratteristico utile, redatto per il periodo immediatamente antecedente l'adozione dei provvedimenti di sospensione;
- 10) per il periodo non coperto da documentazione caratteristica, per i militari nei cui confronti è stata riconosciuta la retrodatazione ai fini giuridici della data di arruolamento, si fa riferimento alla valutazione caratteristica conseguita nel periodo immediatamente successivo a quello non documentato;
- 11) in caso di rapporto informativo, si tiene conto del giudizio finale del rapporto stesso secondo la seguente equiparazione:
 

- rendimento elevato con apprezzamento e lode	ECCELLENTE con apprezzamento e lode;
- rendimento elevato con apprezzamento	ECCELLENTE con apprezzamento;
- rendimento elevato	ECCELLENTE;
- rendimento pieno e sicuro	SUPERIORE ALLA MEDIA;
- rendimento distinto	SUPERIORE ALLA MEDIA;
- rendimento normale	NELLA MEDIA;
- 12) per i periodi relativi ai corsi di formazione di base successivi al primo, si fa riferimento alla seguente equiparazione:
 

- giudizio di ottimo ovvero punteggio non inferiore a 16/20 o 9/10	ECCELLENTE con apprezzamento e lode;
- giudizio di molto buono ovvero punteggio non inferiore a 14/20 o 8/10	ECCELLENTE;
- giudizio di buono ovvero punteggio non inferiore a 12/20 o 7/10	SUPERIORE ALLA MEDIA;

- giudizio di sufficiente ovvero  
punteggio non inferiore a 10/20 o 6/10

NELLA MEDIA.

Qualora siano espressi sia la qualifica che il punteggio, è data precedenza a quest'ultimo.

4. I suddetti titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di cui all'articolo 3, comma 1, e sono valutati solo se risultanti dalla relativa documentazione matricolare.
5. Eventuali altri titoli, non risultanti dalla documentazione matricolare e posseduti alla data di cui al comma 4, sono valutati solo se la certificazione che ne comprova il possesso, ovvero la relativa dichiarazione sostitutiva di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è prodotta dall'interessato al reparto dal quale lo stesso dipende per l'impiego, improrogabilmente entro il 1° aprile 2014.

Il reparto che riceve la predetta certificazione vi appone, immediatamente, la data di presentazione e il numero di assunzione a protocollo e la trasmette, entro tre giorni dalla ricezione, al Centro Reclutamento della Guardia di finanza.

### **Art. 13**

#### **Redazione e approvazione delle graduatorie**

1. Le graduatorie finali di merito, distinte per contingente di appartenenza dei concorrenti, sono redatte dalla commissione esaminatrice di cui all'articolo 6, comma 2.
2. Sono iscritti nelle predette graduatorie i candidati che abbiano conseguito il giudizio di idoneità alla prova scritta di cui all'articolo 8.  
I candidati concorrenti per i posti riservati di cui all'articolo 1, comma 2, non beneficiano di tale riserva laddove risultino privi dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.
3. Le graduatorie sono formate dalla somma del punteggio riportato nella prova scritta da ciascun aspirante con il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli.
4. A parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, il grado, l'anzianità di grado, l'anzianità di servizio e la maggiore età. In caso di ulteriore parità, sono osservate le norme di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
5. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza o dell'autorità dal medesimo delegata, vengono approvate le graduatorie e sono dichiarati vincitori del concorso i candidati che, nell'ordine delle stesse e tenuto conto dei posti riservati di cui all'articolo 1, comma 2, risultano compresi nel numero dei posti messi a concorso.

Tali graduatorie sono pubblicate sul Foglio d'Ordini del Corpo.

La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati e dalla data di pubblicazione decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'articolo 8, comma 12.

**Art. 14****Ammissione al corso di formazione**

1. I concorrenti dichiarati vincitori sono ammessi alla frequenza di un corso di formazione di durata non inferiore a 3 mesi, che si svolge presso la sede e con le modalità stabilite dal Comando Generale della Guardia di finanza.
2. Entro venti giorni dall'inizio dell'attività formativa, con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza o dell'autorità dal medesimo delegata, possono essere ammessi, alla frequenza della stessa, altri concorrenti risultati idonei nell'ordine delle graduatorie di merito del concorso, per ricoprire i posti resisi, comunque, disponibili tra i frequentatori dichiarati vincitori.

**Art. 15****Mancata presentazione al corso**

1. Il vincitore del concorso, regolarmente convocato per la frequenza del corso, è considerato rinunciatario al corso stesso, qualora non si presenti nel giorno stabilito dall'Amministrazione.
2. Eventuali ritardi, dovuti a causa di forza maggiore, devono essere comunicati, a mezzo fax al numero 0862342215 (linea esterna) o al numero 8202215 (linea interpolizie), al massimo entro 3 giorni dall'inizio del corso, al Comandante della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, che li valuta e, se indipendenti dalla volontà dell'interessato, provvede a stabilire un ulteriore termine di presentazione. I giorni di assenza maturati sono computati ai fini della proposta di rinvio d'autorità dal corso, secondo le disposizioni vigenti. Le decisioni sono comunicate al candidato tramite il reparto di appartenenza.
3. Nel caso in cui il ritardo si protragga per oltre 30 giorni dall'inizio del corso, il militare è rinviato alla frequenza del corso successivo a quello di cessazione della causa impeditiva.
4. I militari dichiarati vincitori, che alla data di inizio del corso di formazione risultano impiegati in missioni internazionali all'estero, sono ammessi alla frequenza del primo corso utile successivo alla data di rientro in sede.

Agli stessi, in caso di superamento del predetto corso, è conferita, ai soli fini giuridici, l'anzianità assoluta dei vincitori del presente concorso.

**Art. 16****Trattamento economico**

1. I concorrenti, per la partecipazione alla prova d'esame, sono considerati "comandati in missione".
2. I militari, dichiarati vincitori ed ammessi alla frequenza del corso di cui all'articolo 14, hanno l'obbligo di accasermamento ed hanno diritto alla corresponsione di indennità di trasferta ridotta.
3. I periodi di licenza e di permesso non sono computati ai fini della durata della missione.

**Art. 17**  
**Assegnazione dei vicebrigadieri ai reparti**

1. A conclusione dell'attività formativa di cui all'articolo 14, le assegnazioni ai reparti di impiego dei vicebrigadieri sono disposte tenendo conto delle prioritarie esigenze di servizio dell'Amministrazione esistenti all'atto del termine del corso, che, ove possibile, sono contemperate con quelle dei discenti, procedendo all'esame delle preferenze espresse dagli stessi nella scheda di pianificazione all'uopo redatta, nonché delle eventuali e particolari necessità dei singoli.
2. Si procede, comunque, alla valutazione dei vincoli d'impiego dei militari derivanti dal possesso di specializzazioni, qualificazioni o abilitazioni ovvero degli atleti in forza al Gruppo Polisportivo "Fiamme Gialle".

La presente determinazione sarà pubblicata sul Foglio d'Ordini del Corpo.

Roma, 23 dicembre 2013.

**Determinazione n. 368669,  
datata 23 dicembre 2013.**

**IL COMANDANTE GENERALE**  
F.to Gen. C.A. Saverio Capolupo

**DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'AMMISSIONE DI 270 ALLIEVI VICEBRIGADIERI AL 18° CORSO PRESSO LA SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA, RISERVATO AGLI APPARTENENTI AL RUOLO APPUNTATI E FINANZIERI.**

**AL CENTRO DI RECLUTAMENTO GUARDIA DI FINANZA ROMA – LIDO DI OSTIA**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
(grado, contingente di appartenenza, cognome, nome, matricola meccanografica)  
nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, arruolato il \_\_\_\_\_  
e promosso al grado attuale il \_\_\_\_\_, in servizio presso \_\_\_\_\_,  
presa visione del Foglio d'Ordini n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, per l'ammissione di 270 allievi vicebrigadieri (n. 243 contingente ordinario e n. 27 contingente di mare) al 18° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, riservato agli appartenenti al ruolo appuntati e finanziari del Corpo.

Chiede di voler concorrere per i posti riservati di cui all'articolo 1, comma 2, del bando:

SI  NO

In caso affermativo:

- specificare gli estremi ed il livello dell'attestato posseduto \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;
- indicare la lingua nella quale si intende sostenere la prova scritta:

ITALIANA

TEDESCA

Dichiara sotto la propria responsabilità di:

- a. aver riportato, in sede di valutazione caratteristica, nell'ultimo biennio di servizio, una qualifica di almeno "NELLA MEDIA" o giudizio equivalente;
- b. non aver riportato sanzioni disciplinari, nell'ultimo biennio, più gravi della consegna;
- c. non essere imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare per l'irrogazione di una sanzione più grave della consegna ovvero sospeso dal servizio o in aspettativa;
- d. non essere stato giudicato, nell'ultimo biennio, "non idoneo" all'avanzamento al grado superiore;

- e. non essere, comunque, già stato rinviato, d'autorità, dal corso per la nomina a vicebrigadiere;
- f. aver preso visione del bando di concorso ed, in particolare, dell'articolo 8, concernente, tra l'altro, il periodo di svolgimento della prova scritta nonché le modalità di notifica del calendario di svolgimento della stessa e dei relativi esiti, dell'articolo 12, inerente alla valutazione dei titoli posseduti, e dell'articolo 13, recante la modalità di notifica delle graduatorie finali di merito;
- g. di essere/non essere impiegato in una missione internazionale all'estero:

SI       NO

- f. essere a conoscenza che le destinazioni al termine del corso di istruzione sono determinate dall'Amministrazione, sulla base di quanto indicato nell'articolo 17 del bando;
- g. essere consapevole che le suddette dichiarazioni valgono come autocertificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e che, in caso di false dichiarazioni, il dichiarante è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade da ogni beneficio, eventualmente, conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera fornita.

**Dichiara, inoltre, di non aver potuto compilare la domanda di partecipazione al concorso mediante la procedura informatica disponibile sul sito *internet* del Corpo per la seguente motivazione \_\_\_\_\_**

\_\_\_\_\_

(data di presentazione)

F I R M A

\_\_\_\_\_

**N.B.** L'omessa sottoscrizione della domanda comporta l'archiviazione della stessa.